

PEFC

Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes



Il regolamento UE 995/2010 - European Timber Regulation (EUTR): stato dell'arte e obblighi per gli operatori



**Dott. For. Antonio Brunori
Segretario Generale PEFC Italia**

Che cosa è il PEFC?



- PEFC è un'organizzazione internazionale **non governativa**, **indipendente** e **senza fini di lucro** che ha lo scopo di promuovere la gestione sostenibile delle foreste attraverso la certificazione.
- Ente normatore (ISO del settore forestale)
- E' una certificazione di **parte terza**, verificato in Italia da organismi di certificazione indipendenti e accreditati ACCREDIA
- La certificazione forestale è nata per la **conservazione delle foreste e per la promozione del legno locale** se tagliato in boschi gestiti correttamente.

I tagli forestali illegali e la EU Timber Regulation

- Quasi l'80% del taglio delle foreste in Amazzonia è fuori legge o senza permessi di taglio
- 1/5 dell'effetto serra dipende dalla deforestazione su scala globale
- Dal 2009 l'Italia è il principale importatore di legname per energia del mondo e il quarto per il pellet.
- Secondo il Parlamento Europeo, il 20% delle importazioni in Europa è di origine illegale (dati 2010)
- Nell'ottobre 2010 l'UE adotta il Regolamento UE 995/2010 che mira a «combattere il disboscamento illegale e il commercio collegato a tale attività» - operativo dal marzo 2013
- Dal 31/12/2022 è obbligatoria l'iscrizione ad un RIL REGISTRO IMPRESE LEGNO per tutti gli Operatori



Sommario



- **Parte 1 - Il legno illegale, cosa è**
- **Parte 2 - Il Regolamento UE 995/2010 e l'applicazione in Italia**
- **Parte 3 – cosa è la Due Diligence System (DDS)**
- **Parte 4 – Obblighi degli Operatori**



1. Il legno illegale

Che cos'è il legno illegale?

Quali sono le conseguenze economiche, ambientali e sociali del taglio e del commercio di legname illegale?

Qual è il quadro normativo internazionale?



Legno illegale

Il legno illegale comprende le fasi di **raccolta, trasporto, acquisto e vendita di legno e prodotti derivati** per i quali si rileva una violazione delle leggi nazionali o internazionali. **Una parte del legname in Europa e nel mondo proviene da fonti illegali**

80%

del legname tagliato delle foreste in alcune zone (come es. Amazzonia) è fuori legge o senza permessi di taglio.

20%

del legname importato nell'Unione Europea proviene da risorse illegali (Fonte Parlamento Europeo - Dati 2010)

1/5

del legname a fini energetici importato nell'Unione Europea proviene da risorse illegali, prevalentemente da RUSSIA, INDONESIA e CINA (Fonte Dati WWF 2006)

L'Italia è tra i principale importatori di legname in Europa e il quinto al mondo! Questo espone il nostro Paese a molti rischi!




Lavorazione del legno

- Mancata dichiarazione della quantità e/o del tipo di legname lavorato
- Mascherare il fatturato per evitare tasse e controlli fiscali
- “Timber laundering” – Mescolare legno di origini illegali con legname da fonti legali



Lavorazione del legno

Oltre il 70% del legno tagliato in Europa o importato in uno dei Paesi europei è poi esportato in un altro Paese europeo



Source: WWF illegal wood for the European market



Quindi il legno di origini illegali può entrare in UE e poi “riciclato” con il mescolamento con legno europeo

Trasporto del legname

- Non avere i giusti permessi per trasportare e/o esportare il legname
- Non avere i certificati CITES appropriati per esportare specie protette
- False dichiarazioni sulle specie arboree sulle carte doganali o sui permessi
- Falsificazione dei documenti di esportazione – dichiarare il legno lavorato quando non lo è



Corruzione nella catena di fornitura

- Concussione – corruzione
- Clientelismo, nepotismo
- Estorsione
- Frode

**Reati di natura fiscale,
ecc**



■ La pratica di mescolare il legname nelle

Top producers of sawn wood in Europe by production volume.

Source: The Sawmill Database

<http://www.sawmilldatabase.com/productiontoplist.php?id=europe>

Rank	Sawmill	Production or Capacity (m3/yr)	Country
1	Saalburg-Ebersdorf Sawmill	1,200,000	Germany
2	Wismar Sawmill	1,200,000	Germany
3	Somplar sägewerk	1,200,000	Germany
4	Binder sägewerk	825,000	Germany
5	Landsberg Am Lech	825,000	Germany
6	Offner Wolfberg	800,000	Austria
7	Rottleberode sägewerk	700,000	Germany
8	Sebes Schweighofer	700,000	Romania
9	Radauti Schweighofer	700,000	Romania
10	Kodersdorf Klausner Sawmill	660,000	Germany
11	Värösågen	650,000	Germany
12	Leoben	650,000	Austria

Quando i conti non tornano: l'illegalità nel settore legno-energia in Italia



- In base a indagini campionarie condotte da vari enti (tra i quali Aiel, Arpa, Apat) e studi universitari (UniPD) si stima che il solo consumo di materiali legnosi combustibili a livello domestico sia pari a circa **20 milioni di tonnellate ogni anno**
- Produzione interna globale di **4,3 milioni di tonnellate**.
- Import: **1,7 milioni di tonnellate**
- Export: trascurabile
- I conti non tornano: 14 milioni di tonnellate non censite! Importazioni non registrate o da utilizzazioni boschive e fuori foresta che sfuggono alle rilevazioni statistiche correnti.



Legno illegale - rischi

Si registra una **perdita di valore economico** per l'industria e i proprietari forestali stimata in circa **10 miliardi di euro per anno**



Circa il **20% dei gas ad effetto serra** è causato dal degrado e dallo sfruttamento irresponsabile delle foreste

La quota parte stimata di **deforestazione illegale** nella produzione globale di legname **si attesta intorno al 20%**



Il legno illegale viene venduto ad un prezzo di vendita **dal 7% al 16% in meno rispetto al legno legale**, in quanto non prevede costi di rimboscamento, nessuna tassa o eventuali altre imposte

Approssimativamente **50 milioni di persone** vivono in foreste minacciate da disboscamento illegale e dipendono dalla stabilità di queste aree forestali



L'Italia dipende per **oltre l'80% del fabbisogno nazionale di legname dall'estero**, può essere, quindi, facilmente esposta al rischio di immettere internamente materiale di provenienza illegale

Legno legale - Normativa

- Nel **2003** l'UE ha iniziato il percorso per contrastare il legno illegale con il **Piano d'Azione FLEGT**
- Nel **2008** il Congresso statunitense ha promulgato una legge innovativa che vieta il commercio illegale di piante e relativi prodotti (**Lacey Act**)
- **Nell'ottobre 2010** l'UE adotta il **Regolamento UE 995/2010** che mira a *“combattere il disboscamento illegale e il commercio collegato a tale attività e rappresenta il completamento ideale al FLEGT (CE N. 2173/2005) basato su accordi volontari bilaterali (VPA) fra l'UE e determinati paesi esportatori”*.

2. Il Regolamento UE 995/2010

A cosa serve?

Quali prodotti riguarda?

Entrata in vigore?

Chi sono i soggetti interessati?

Che obblighi comporta?



Il Regolamento

a cosa serve?

Il Regolamento 995/2010 - EU Timber Regulation (EU-TR) è un provvedimento adottato nel 2010 per **contrastare il commercio di legname e di prodotti del legno di origine illegale** all'interno della UE.

Quali prodotti sono interessati dal regolamento?

Legno e prodotti da esso derivati secondo la classificazione della nomenclatura combinata di cui all'All. I del Regolamento CEE 2658/87.

Sono esclusi dall'applicazione del regolamento:

- carta stampata, riciclato, bambù
- tutto ciò che è consumato prima di entrare nel mercato
- i prodotti dotati di licenze FLEGT o CITES (Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione)



Il Regolamento

Chi sono i soggetti interessati?

Il Regolamento investe la filiera del legno a vari livelli, interessando in particolar modo due macro-categorie:

- gli “**operatori**”, ovvero coloro che immettono per primi legname e prodotti derivati nel mercato europeo (**proprietari boschivi che tagliano i propri boschi, imprese di utilizzazione-ditte boschive, importatori**)
- i “**commercianti**”, ovvero coloro che rivendono legname e prodotti legnosi già immessi sul mercato UE (**imprese di prima e seconda lavorazione, imprese di trasformazione, cartiere**)



OPERATORE vs COMMERCIANTE

OPERATORE

- E' il soggetto (persona fisica o giuridica) che "commercializza" (immette per primo sul mercato UE) legno o derivati.
- Assolve ad una serie di obblighi (specificati in seguito).

COMMERCIANTE

- Acquista (da un operatore) o vende (ad un altro commerciante o ad un consumatore finale) legno o prodotti derivati già immessi sul mercato UE.
- Assicura la **tracciabilità** conservando, per almeno cinque anni, informazioni di base inerenti a fornitori e clienti (esclusi quelli finali, ad es. acquirenti al dettaglio).



Il Regolamento

Quali sono gli obblighi previsti?

Il Regolamento 995/2010 stabilisce:

1. **il divieto d'immissione** sul mercato UE **di legname tagliato illegalmente** e dei prodotti da esso derivati
2. **l'obbligo di osservanza della cosiddetta "Due Diligence"** per gli operatori che immettono per la prima volta sul mercato UE legname e derivati attraverso misure per la verifica dell'origine legale delle merci
3. **l'obbligo della tracciabilità e rintracciabilità** dei prodotti per i commercianti attraverso il mantenimento per cinque anni di un registro con il nome dei fornitori e dei clienti.

La maggior parte delle prescrizioni del Regolamento UE n. 995/2010 si applica alle imprese che per prime immettono il legno e i prodotti in legno sul mercato comunitario.

Identificazione dell'operatore

Proprietario
forestale




Vende il bosco in piedi

**NON SOGGETTO
EUTR**



Ditta
boschiva



OPERATORE



Segheria




COMMERCIANTE

Immissione sul mercato

Tratto da "Indicazioni agli Operatori forestali per l'applicazione del Regolamento (UE) n. 995/2010". Redatto da: Regione Piemonte, Regione Lombardia, Università di Torino, Associazione Regionale Imprese Boschive della Lombardia. Ed. Compagnia delle Foreste S.r.l.




Identificazione dell'operatore



Tratto da "Indicazioni agli Operatori forestali per l'applicazione del Regolamento (UE) n. 995/2010" . Redatto da: Regione Piemonte, Regione Lombardia, Università di Torino, Associazione Regionale Imprese Boschive della Lombardia. Ed. Compagnia delle Foreste S.r.l.




Identificazione dell'operatore



Tratto da "Indicazioni agli Operatori forestali per l'applicazione del Regolamento (UE) n. 995/2010". Redatto da: Regione Piemonte, Regione Lombardia, Università di Torino, Associazione Regionale Imprese Boschive della Lombardia. Ed. Compagnia delle Foreste S.r.l.



Identificazione dell'operatore



Tratto da "Indicazioni agli Operatori forestali per l'applicazione del Regolamento (UE) n. 995/2010" . Redatto da: Regione Piemonte, Regione Lombardia, Università di Torino, Associazione Regionale Imprese Boschive della Lombardia. Ed. Compagnia delle Foreste S.r.l.



Obblighi dell'operatore EUTR

Articolo 4 del Regolamento UE 995/2010:

- 1. È proibita la commercializzazione di legno o prodotti da esso derivati di provenienza illegale.*
(Sono da intendersi illegali le merci non conformi alla cosiddetta legislazione applicabile, cioè al complesso normativo che regola la filiera produttiva e commerciale del paese di provenienza).
- 2. Gli operatori esercitano la dovuta diligenza nel commercializzare legno o prodotti da esso derivati. A tal fine utilizzano un insieme di procedure e misure definite: «sistema di dovuta diligenza» o «Due diligence system»*
...



LA “DOVUTA DILIGENZA”

Consiste nell’applicazione di misure e procedure miranti a **minimizzare il rischio** di immissione sul mercato UE di legname illegale e/o prodotti da esso derivati.



Il sistema di dovuta diligenza può essere elaborato dall’operatore stesso o da un Organismo di Controllo di sua scelta, debitamente accreditato dalla CE.



Livelli coinvolti



LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL' AC ITALIANA



AUTORITA' COMPETENTE
MIPAAF
DG FORESTE

CONSULTA
FLEGT E TIMBER REGULATION
PRESSO
MINISTERO AMBIENTE

MOs
MONITORING ORGANIZATIONS
ORGANISMI DI CONTROLLO
RICONOSCIUTI

Carabinieri Forestali
Raggruppamento CITES

Nuclei Carabinieri CITES

**Enforcement
Authority**
Carabinieri Forestali

Carabinieri Forestali
CITES, Parchi, Tutela Forestale

Nuclei Carabinieri CITES
Territoriali
e
Uffici Territoriali Carabinieri
Forestali

FLEGT customs checks



EUTR checks

3. Due Diligence System

**il sistema di “Dovuta Diligenza”
previsto dal Regolamento UE 995/2010**

Che cos'è?

Che cosa prevede?

A chi si applica?

Di quali elementi si compone?

come si applica?



Due Diligence System

Che cos'è?

La Due Diligence (o “Dovuta Diligenza”, DD) è un **sistema per la verifica dell'origine legale delle merci da parte** dei soggetti che immettono per primi sul mercato UE il legno e i prodotti derivati dalla sua lavorazione.

Che cosa prevede?

Nell'ambito del Regolamento UE 995/2010, la DD prevede che **gli operatori europei del settore del legno debbano applicare adeguate procedure di gestione del rischio** per ridurre al minimo la possibilità di immettere sul mercato UE legname tagliato illegalmente o prodotti derivati contenenti legno di origine illegale.

A chi si applica?

Il Sistema di Due Diligence (DDS) si applica alla categoria degli “**operatori**” e cioè

- **proprietari boschivi**
- **imprese di utilizzazione**
- **importatori**



Applicazione della norma

Obbligo di “Due diligence” per gli operatori

Gli “**operatori**” devono implementare un sistema di DD per garantire l’origine legale del legname e derivati che si compone di tre **elementi fondamentali**:

- **Informazioni** concernenti l’approvvigionamento dell’operatore per quanto riguarda il legno o i prodotti da esso derivati immessi sul mercato
- **procedure di valutazione del rischio** che consentono all’operatore di analizzare e valutare il rischio che il legno o i prodotti da esso derivati immessi sul mercato siano di provenienza illegale
- **procedure di mitigazione del rischio.**

Obbligo di tracciabilità per i commercianti

Nell’ambito dell’intera catena di approvvigionamento, i commercianti devono essere in grado di identificare:

- **gli operatori o i commercianti che hanno fornito il legno e i prodotti da esso derivati; ed**
- **eventualmente, i commercianti cui hanno fornito il legno e i prodotti da esso derivati.**

I commercianti conservano tali informazioni per almeno cinque anni.



Elementi della DDS

1. Accesso alle informazioni sull'approvvigionamento

- **descrizione del prodotto** (nome commerciale, nome specie di albero, e, se del caso, nome scientifico completo)
- **paese di origine** (e, se del caso, regione subnazionale in cui il legname è stato ottenuto)
- **concessione di taglio** (quantità, fornitore, cliente, rispetto della legislazione del Paese di origine)

2. Procedure di valutazione del rischio che comprendano

- **garanzia del rispetto della legislazione applicabile** (può comprendere certificazioni verificate da enti terzi che contemplino il rispetto della legislazione)
- **prevalenza di tagli illegali** (specie e luogo)
- **esistenza di sanzioni o conflitti armati**
- **complessità della catena di approvvigionamento**


SE RISCHIO «NON TRASCURABILE», ALLORA:

3. Procedure di mitigazione del rischio

- **Informazioni aggiuntive**
- **Documenti aggiuntivi**
- **Verifica di terza parte** (anche in loco, se del caso)

Obblighi dell'operatore:

componenti del Sistema di Dovuta Diligenza



Due Diligence System (DDS)

Come si applica la DDS?

Il Sistema di DD può essere applicato **dall'operatore stesso** (controllo Carabinieri Forestali) o

da un Organismo di Monitoraggio accreditato presso la Commissione Europea (in Italia sono ConLegno e Control Union) con controllo Carabinieri Forestali.

Come funziona? (Reg. UE 607/2012)

Gli operatori applicano il DDS a **ciascun tipo specifico di legno o di prodotto da esso derivato** fornito da un determinato fornitore entro un periodo non superiore a 12 mesi, a condizione che le specie di alberi, il paese o i paesi da cui il legno proviene o, se del caso, la o le regioni subnazionali e la o le concessioni di taglio rimangano invariati.

Nell'applicare il DDS, gli operatori sono in grado di dimostrare:

- le modalità con cui le informazioni raccolte sono state verificate rispetto ai criteri di rischio
- le modalità con cui è stata adottata una decisione relativa a misure di attenuazione del rischio e
- le modalità con cui l'operatore ha determinato il grado di rischio.



Obblighi dell'operatore: applicazione del SDD

- Articolo 2 del Regolamento UE 607/2012:

1. Gli operatori applicano il sistema di dovuta diligenza a ciascun tipo specifico di legno o di prodotto da esso derivato fornito da un determinato fornitore entro un periodo non superiore a 12 mesi, a condizione che le specie di alberi, il paese o i paesi da cui il legno proviene o, se del caso, la o le regioni subnazionali e la o le concessioni di taglio rimangano invariati.

2. Il primo paragrafo non pregiudica l'obbligo dell'operatore di mantenere misure e procedure che consentano l'accesso alle informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 995/2010 concernenti ciascuna partita di legno e di prodotti da esso derivati commercializzata dall'operatore.



Obblighi dell'operatore: Tenuta dei registri

- Articolo 5 del Regolamento UE 607/2012:

1. Le informazioni concernenti l'approvvigionamento degli operatori di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 995/2010 e l'applicazione di procedure di attenuazione del rischio, sono documentate in appositi registri, che vengono conservati per cinque anni e messi a disposizione dell'autorità competente per controlli.

2. Nell'applicare il sistema di dovuta diligenza, gli operatori sono in grado di dimostrare le modalità con cui le informazioni raccolte sono state verificate rispetto ai criteri di rischio di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 995/2010, le modalità con cui è stata adottata una decisione relativa a misure di attenuazione del rischio e le modalità con cui l'operatore ha determinato il grado di rischio.



REGISTRO DEGLI OPERATORI EUTR

Al fine di consentire la predisposizione del programma dei controlli di cui al regolamento (UE) n. 995/2010 da parte dell'autorità nazionale competente, è istituito il registro degli operatori.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i requisiti per l'iscrizione al registro, le modalità di gestione, il corrispettivo dovuto per l'iscrizione al medesimo e le relative modalità di versamento.



Contenuti del DLgs 178/2014 – Sanzioni EUTR

LEGNO ILLEGALE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'operatore che commercializza, ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo lettera *b*), del regolamento (UE) n. 995/2010, legno o prodotti da esso derivati ottenuti violando la legislazione applicabile nel Paese di produzione, è punito con l'ammenda da euro 2.000 a euro 50.000 o con l'arresto da un mese ad un anno.

In questo caso è sempre prevista la confisca delle merci.

Se il reato comporta danno di particolare gravità per l'ambiente, le pene dell'ammenda e dell'arresto si applicano congiuntamente.



Contenuti del DLgs 178/2014 – Sanzioni EUTR

DOVUTA DILIGENZA

L'operatore che, nel commercializzare legno o prodotti da esso derivati, non dimostra anche attraverso la documentazione e le informazioni riportate negli appositi registri di cui all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione del 6 luglio 2012, di avere posto in essere e mantenuto le misure e le procedure del sistema di dovuta diligenza di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 995/2010, anche con riferimento ai sistemi predisposti dagli organismi di controllo riconosciuti dalla Commissione europea, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5 a euro 5.000 per ogni 100 chilogrammi di merce, con un minimo di euro 300 fino ad un massimo di euro 1.000.000 per la quale non è ammesso il pagamento in misura ridotta, di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.



Contenuti del DLgs d'attuazione – Sanzioni EUTR

REGISTRI SDD

5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che nel commercializzare legno o prodotti da esso derivati, non tiene o non conserva per cinque anni o non mette a disposizione i registri di cui all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione del 6 luglio 2012, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.



Contenuti del DLgs 178/2014 – Sanzioni EUTR

COMMERCIANTE

6. Salvo che il fatto costituisca reato, il commerciante, di cui all'articolo 2, primo paragrafo lettera d), del regolamento (UE) n. 995/2010, che non conserva per almeno cinque anni i nominativi e gli indirizzi dei venditori e degli acquirenti del legno e dei prodotti da esso derivati, completi delle relative indicazioni qualitative e quantitative delle singole forniture, ovvero non fornisce le suddette informazioni richieste dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500.



Contenuti del DLgs 178/2014 – Sanzioni EUTR

ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE DEGLI OPERATORI

7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non si iscrive al registro di cui all'articolo 4 del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.200.



Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni, la norma prevede che:

- a. chiunque importa nel territorio dello Stato legno carente di licenza è punito con l'ammenda da € 2.000 a 50.000 o con l'arresto da un mese ad un anno; è disposta anche la confisca del prodotto;
- b. l'operatore che commercializza legno violando la normativa dello Stato da cui il prodotto proviene è punito con l'ammenda da € 2.000 a 50.000 o con l'arresto da un mese ad un anno. Anche in tal caso è disposta la confisca del prodotto;
- c. nei casi in cui dalle condotte di cui alle lett. a) e b) derivi un grave danno all'ambiente, l'ammenda e l'arresto si applicano insieme;
- d. l'operatore che non dimostra, attraverso la documentazione, di aver rispettato tutti i controlli richiesti dal sistema di dovuta diligenza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a 5.000 per ogni 100 chilogrammi di merce, con un minimo di 300 fino ad un massimo di 1 milione; in tal caso non è ammesso il pagamento in forma ridotta;
- e. l'operatore che non conserva per cinque anni o non mette a disposizione dei controllori i registri è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.500 a 15.000;
- f. il commerciante che non conserva per almeno cinque anni i nominativi e gli indirizzi dei venditori e degli acquirenti del legno o non fornisce tali informazioni al Mipaaf, è punito con la sanzione amministrativa da € 150 a 1.500;
- g. l'operatore che non si iscrive al registro previsto dall'art. 4 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a 1.200.



DECRETI ATTUATIVI DEL D.LGS 178/2014

- Decreto istitutivo della Consulta FLEGT/EUTR (art. 5, comma 3)
- Decreto di determinazione delle tariffe FLEGT (art. 3, comma 6)
- Decreto di destinazione del legno e prodotti legnosi oggetto di confisca (art. 6, comma 10)
- Decreto di istituzione del Registro nazionale operatori (art. 4, comma 3): di più recente pubblicazione, trattasi del **Decreto interministeriale del 9 febbraio 2021 “Istituzione del registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati”** pubblicato sulla GU del 17.05.2021 (entrato in vigore il 18.05.2021).



BTA - Banca nazionale delle terre agricole

Come denunciare pratiche sleali all'ICQRF

Tutelare il Made in Italy sull'e-commerce



Registro Imprese Legno (EUTR)



Soluzioni innovative Settore Ittico

Ministro

Stefano Patuanelli



EUTR NEWS

Registro Imprese Legno (EUTR)

Da lunedì 4 aprile 2022 sarà possibile iscriversi al Registro Imprese Legno (Operatori EUTR) secondo le modalità stabilite dal decreto interministeriale (DM 9 febbraio 2021), con cui è stato istituito il Registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti derivati, ai sensi dell'European Timber Regulation (EUTR), il cosiddetto "Regolamento Legno", per il contrasto al commercio illegale di questo materiale ([Gazzetta Ufficiale](#)).

La procedura informatica sviluppata per l'iscrizione al Registro Operatori EUTR, denominata RIL, è user friendly ed è organizzata in maschere interattive.

Dopo aver letto attentamente il Manuale utente, si potrà iniziare la procedura di iscrizione che prevede come prima cosa la registrazione o l'accesso (per chi è già in possesso dell'account) al SIAN (tramite SPID o CNS) e la richiesta di attivazione del Servizio RIL (Registro Imprese Legno).

Tramite la procedura RIL è possibile procedere al pagamento con PagoPA o allegare l'attestazione del versamento del corrispettivo annuale fissato in euro venti (20,00) da versare prima dell'iscrizione.

[> Portale dei servizi online per poter accedere al registro imprese legno \(EUTR\)](#)

 [Manuale Utente - Operatore \(2.78 MB\)](#)

 [Manuale Utente - Regione \(1.91 MB\)](#)

Da lunedì 4 aprile 2022, è possibile iscriversi al Registro Nazionale Operatori EUTR secondo le modalità stabilite dal decreto 9 febbraio 2021. Sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in home page, è indicato direttamente il link per l'iscrizione. Lo stesso link è accessibile dalla pagina dedicata al Regolamento EUTR all'indirizzo:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17202>

L'iscrizione avviene in **modalità online**. All'atto dell'iscrizione l'operatore o il suo legale rappresentante (se impresa o ditta individuale) è tenuto a fornire informazioni inerenti a:

- denominazione, forma giuridica, ragione sociale, sede legale, recapiti comprensivi di indirizzi di posta elettronica ordinaria e, se disponibile, di posta elettronica certificata, codice fiscale e partita IVA;
- dati anagrafici del legale rappresentante;
- con riferimento al legno o ai prodotti da esso derivati immessi sul mercato ai sensi del regolamento (UE) n. 995/2010: denominazione commerciale e tipologia inclusa nell'allegato al regolamento (UE) n. 995/2010, provenienza, riferita a nazione estera o regione italiana e, ove disponibile, località subregionale, quantità annuale commercializzata, inclusa quella lavorata a fini commerciali, e, se disponibile, controvalore in euro.

Dopo aver completato la procedura di accreditamento al **SIAN (Sistema Agricolo Nazionale)**, l'operatore può accedere alla procedura **RIL (Registro Imprese Legno)** compilando *online* la modulistica pubblicata sull'apposita pagina web del sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e procederà al pagamento tramite PagoPA o allegherà l'attestazione del versamento del **corrispettivo annuale** fissato in **euro venti (20,00)** da versare prima dell'iscrizione.

Gli operatori che intendono iscriversi in entrambe le sezioni del registro sono tenuti a versare comunque **una sola quota annuale**.

Gli operatori che, all'entrata in vigore del decreto 9 febbraio 2021, già svolgono l'attività di operatore ai sensi dell'art. 3 c.2 del DM 9 febbraio 2022 (di seguito attività di operatore EUTR), sono tenuti ad iscriversi al registro entro sessanta giorni (scadenza 3 giugno 2022) dalla pubblicazione (4 aprile 2022) online dell'apposita modulistica sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Dal 4 aprile p.v., l'iscrizione obbligatoria di chi intenda intraprendere l'attività di operatore EUTR, deve avvenire in qualsiasi momento precedente all'inizio di suddetta attività.

Per la mancata iscrizione al registro nazionale operatori EUTR, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria **da euro 500 a euro 1.200** ai sensi dell'art.6 c.7 del Decreto legislativo 178/2014.

CHI E' TENUTO AD ISCRIVERSI: Sono tenute ad iscriversi al registro le persone fisiche o giuridiche che effettuano la prima immissione sul mercato interno, attraverso qualsiasi mezzo, qualunque sia la tecnica di vendita, di legno o prodotti da esso derivati destinati alla distribuzione o all'uso nell'ambito di un'attività commerciale come specificato nel regolamento (UE) n. 995/2010 e, per i prodotti inclusi, nell'allegato al regolamento.

L'iscrizione ed i connessi adempimenti possono essere svolti, su delega formale dell'avente obbligo all'iscrizione, da professionisti o organismi di supporto alle attività imprenditoriali.

CHI NON E' TENUTO AD ISCRIVERSI: Sono esonerati dall'iscrizione obbligatoria al registro gli operatori che risultano regolarmente iscritti agli albi o elenchi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all'art. 10, comma 8, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.

Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non sono tenute ad iscriversi al registro degli operatori di cui al presente decreto.

6. Le cooperative forestali e i loro consorzi che forniscono in via prevalente, anche nell'interesse di terzi, servizi in ambito forestale e lavori nel settore della selvicoltura, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali, sono equiparati agli imprenditori agricoli. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le condizioni di equiparazione di cui al presente comma.

7. Le regioni definiscono coerentemente con i criteri nazionali minimi di cui al comma 8, lettera b), i criteri per la formazione professionale degli operatori forestali e i requisiti professionali minimi per l'esecuzione degli interventi di gestione forestale in relazione alla loro natura e complessità'.

8. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite apposite disposizioni per la definizione:

a) dei criteri minimi nazionali per l'iscrizione agli elenchi o albi regionali di cui al comma 2;

b) dei criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali e per l'esecuzione degli interventi di gestione forestale di cui al comma 7, in coerenza con gli indirizzi europei.

VALIDITA' DELL'ISCRIZIONE: L'iscrizione ha validità dal momento dell'iscrizione sino al 15 gennaio dell'anno successivo e deve essere rinnovata ogni anno in cui si intende esercitare l'attività di cui al comma 2.

Il registro si compone di **due sezioni distinte**. La prima riguarda gli operatori che commercializzano legno o prodotti derivati d'importazione e la seconda gli operatori che commercializzano soltanto legno d'origine nazionale. Gli operatori che svolgono entrambe le attività sono tenuti ad iscriversi ad entrambe le sezioni del registro.

ALBI REGIONALI: Per l'adeguamento degli albi o elenchi regionali per il Registro operatori di cui all'art. 3, al fine dell'esonero dell'iscrizione obbligatoria degli operatori regolarmente iscritti a livello regionale, viene previsto il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ministeriale (termine scaduto lo scorso novembre 2021).

Collegamento tra PEFC e DDS - 1

- L'Unione Europea ha approvato il regolamento (EU) 995/2010 per prevenire il commercio di legname illegale in Europa.
- **Questa attività è già svolta, su base volontaria, dall'attuazione della certificazione di Catena di Custodia PEFC.**

Il sistema PEFC ha sviluppato un proprio sistema di DD, interno alla certificazione di Catena di Custodia, che **può essere usato come base per un sistema di Due Diligence** in accordo ai requisiti della EU-TR (Regolamento UE 607/2012).

Permette anche la certificazione della legalità del materiale acquistato, anche se non è certificato ... adatto a tutte le aziende!

Collegamento tra PEFC e DDS - 2

- **La EU-TR**, attraverso il Regolamento di Esecuzione (UE) 607/2012 **non qualifica la certificazione PEFC** (o ogni altro schema di certificazione forestale) **come prova automatica** (green lane) di rispondenza ai requisiti della Regolamento 995/2010
- Tuttavia **riconosce le certificazioni volontarie “di parte terza” come una base di partenza** per l’implementazione da parte delle aziende di un sistema di DD che garantisca la provenienza legale sia del materiale certificato che del resto delle loro forniture di materia di origine forestale.

La certificazione di CoC PEFC è quindi tecnicamente considerata “strumentale” alla conformità all’EUTR

Esiste anche la certificazione PEFC delle “Fonti Controllate”

Collegamento tra PEFC e DDS - 3

- La certificazione di CoC PEFC è quindi adeguata per **minimizzare il rischio** di commercializzazione (nel mercato comunitario) di legname e/o prodotti in legno di origine illegale,
- rischio che, secondo la terminologia utilizzata dalla EU-TR, sarebbe così considerato “**trascurabile**”.



Cap. 5 - DDS e Materia prima da fonti controverse



Esclusione di materiale da fonti controverse

Il sistema di controlli per dimostrare “diligenza dovuta” nel verificare la legalità dell’origine del legname ha l’obiettivo di minimizzare il rischio che il materiale approvvigionato provenga da **fonti controverse**.

Il DDS PEFC deve essere implementato per tutti i prodotti coperti dalla CoC e per i loro materiali in entrata, eccetto: **materiali riciclati, materiali derivanti dalle specie elencate nelle Appendici da I a III del CITES**



Approccio PEFC alle fonti controverse

1. Raccolta informazioni e controllo dell'origine



SI

Non è richiesta una ulteriore verifica se note origine e specie legnosa

NO

2. Valutazione del rischio




NO


Non è richiesta una ulteriore verifica

SI

3. Gestione delle forniture a rischio significativo



Approccio di Valutazione del Rischio



PEFC da vent'anni dalla parte delle foreste.
Tu da che parte stai?

Grazie per l'attenzione!

Antonio Brunori

La segreteria del PEFC Italia è a vostra disposizione per informazioni e approfondimenti



Associazione PEFC Italia - Via Pietro Cestellini, 17 - Int. 6 - 06135 Perugia - Ponte San Giovanni
Tel. 075.7824825 - 075.5997295 - mail: info@pefc.it - sito: www.pefc.it